



LEGGE 14 giugno 2019, n. 55

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

(GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019

Estratto dal Dossier Parlamentare con

Nota di lettura delle principali norme di modifica del codice appalti

Roma, 18 giugno 2019

Capo I

"Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana".

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare)

Articolo 1, commi 1 e 2

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere unarelazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunita' del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Articoli 1, commi 1 e 2

(Disapplicazione dell'efficacia di alcune norme del Codice Appalti)

L'articolo 1 reca modifiche al Codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e di economia circolare.

Norme sospese (comma 1)

Nel dettaglio, il comma 1, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- **art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.**

Nel testo del comma 4, previgente all'entrata in vigore del presente decreto legge, si prevede che qualora la stazione appaltante sia un comune non capoluogo di provincia (ferme restando le facilitazioni previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37 per gli acquisti di importo contenuto), lo stesso procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta. Tale disposizione è oggetto di modifica da parte della lettera g) dell'art. 1 del testo iniziale del decreto-legge, che tramuta l'obbligo in una facoltà, consentendo ai comuni in questione di procedere direttamente e autonomamente oppure, in alternativa, con le modalità già contemplate finora.

In virtù della non riproposizione della disposizione recata dalla citata lettera g) nel testo approvato dal Senato, la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio. Tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame.

- **art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di "appalto integrato" (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.**

In deroga a tale divieto, l'art. 216, comma 4-bis, del Codice, ha però introdotto una disposizione transitoria volta a prevedere la non applicazione del divieto per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (vale a dire entro il 20 maggio 2018, dato che il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 128 del D.Lgs. 56/2017, pubblicato nella G.U. del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall'art. 131 del medesimo decreto legislativo). Tale deroga transitoria è stata riproposta dal numero 3) della lettera mm) del testo iniziale del presente decreto-legge, che ha introdotto una nuova deroga per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei 12 mesi successivi all'approvazione dei predetti progetti

- **art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.**

Si fa notare che nel testo iniziale del decreto-legge era prevista una norma (recata dall'articolo 1, comma 1, lettera m), finalizzata al superamento delle criticità connesse

all'operatività del citato albo. Si ricorda, in estrema sintesi, che l'art. 77 prevede - per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. A tal fine, l'art. 78 ha previsto la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di rafforzare regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, l'art. 216, comma 12, ha disposto che "la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Con le Linee Guida n. 5 dell'ANAC sono stati dettati i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici e dal 10 settembre 2018 nel sito dell'ANAC è stato reso disponibile il servizio online per l'iscrizione all'albo.

Relazione sugli effetti della sospensione (comma 2)

Il successivo comma 2, prevede che **entro il 30 novembre 2020**, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento **di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.**

Articolo 1, comma 3

(Disciplina transitoria per i settori ordinari)

3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

Il comma 3 prevede che **anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020**, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte - di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.

Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Articolo 1, commi 4 e 5

(Affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori)

4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Il comma 4, autorizza ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Il comma 5, autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Articolo 1, comma 6

(Disciplina semplificata per i lavori di manutenzione)

6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il comma 6, reca una **disposizione transitoria** che prevede l'applicazione, **fino al 31 dicembre 2020**, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

In base al comma in esame, fino al 31 dicembre 2020, **per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, **è possibile**:

- provvedere all'**affidamento**, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), **sulla base del progetto definitivo** costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

- provvedere **all'esecuzione dei lavori a prescindere** dall'avvenuta redazione e approvazione **del progetto esecutivo**.

Articolo 1, commi 7, 8 e 9

(Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.

I commi da 7 a 9, intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 8 riduce - fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 indicata dal comma 7 - a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il **termine** per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisca anche la **valutazione di congruità del costo**. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, **possono richiedere** al Consiglio la **valutazione di congruità del costo**, che viene resa nel termine di **trenta giorni**, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.

Articolo 1, comma 10

(Riserva sui progetti oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico)

10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 10, stabilisce che - fino al 31 dicembre 2020 - possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

Articolo 1, commi 11-14

(Collegio consultivo tecnico)

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All'atto della costituzione e' fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo puo' procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo' altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volonta' delle parti stesse.

14. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

I commi da 11 a 14 dell'articolo 1 disciplinano la nomina, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, di un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto.

Articolo 1, comma 15

(Varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche)

15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

Il comma 15, introduce una **disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020)** volta a disciplinare l'approvazione delle **varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE**, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice.

Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono **approvate esclusivamente:**

- **dal soggetto aggiudicatore**, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato;
- **dal CIPE**, in caso contrario.

Articolo 1, comma 16

(Mezzi di prova dell'assenza dei motivi di esclusione in caso di avvalimento e subappalto)

16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».

Il comma 16, introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori.

Articolo 1, comma 17
(Mercati elettronici)

17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:

«6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis».

Il comma 17 dell'articolo 1, riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell'art. 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo art. 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario.

Articolo 1, comma 18

(Disciplina transitoria del subappalto)

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al **31 dicembre 2020**.

Si prevede che il subappalto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105, comma 2, del Codice, **non può superare la quota del 40%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Nel disporre la deroga indicata, la norma in esame fa comunque **salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105**.

Tale disposizione dispone che per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del Codice - cioè per quelle che richiedono **lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica**, quali strutture, impianti e opere speciali - il **subappalto non può superare il 30%** dell'importo delle opere medesime e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è **sospesa l'applicazione**:

- del comma 6 dell'articolo 105 del Codice che prevede, in particolare, l'**indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori in sede di offerta**. Tale disposizione risulta oggetto di censura nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273².
- del comma 2 dell'articolo 174 del Codice, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le **parti del contratto di concessione che intendono subappaltare** a terzi;
- delle **verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore**, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici. Si tratta delle verifiche relative all'assenza di motivi di esclusione dalla procedura d'appalto inerenti, ad esempio, a precedenti condanne penali, interdittive antimafia o carenza dei requisiti di integrità o affidabilità.

Articolo 1, comma 19

(Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)

19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida».

Il comma 19, al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, riscrive il comma 3 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

Articolo 1, comma 20, lettere a) e b)

(Progettazione)

20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: «decreto», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-gg-gg-quer), nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.»;

3) al comma 6:

3.1) dopo le parole: «paesaggistiche ed urbanistiche,» sono inserite le seguenti: «di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse,»;

3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica»;

3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale»;

4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.";

b) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, le parole: «o delle concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, le parole: «, concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;

Il comma 20, lettere a) e b) reca una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che riguardano:

- la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico;
- le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo;
- la disciplina delle spese strumentali;
- il rinvio al nuovo regolamento unico di attuazione per la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con la connessa normativa transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento.

Contenuti della progettazione (lett. a, n. 1, punto 1.1 e 1.2)

La norma in esame novella il comma 3 dell'art. 23, al fine di demandare al **nuovo regolamento unico** (previsto dal nuovo comma 27-octies dell'art. 216 del Codice, introdotto dal comma 26, lett. gg), n. 4), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la disciplina dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché del contenuto minimo del quadro esenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.

Fasi di elaborazione del progetto di fattibilità (lett. a), n. 2)

La norma in esame riscrive il comma 5 dell'art. 23, che disciplina le fasi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La nuova disciplina dettata dalla disposizione in esame prevede infatti che **il progetto di fattibilità tecnica ed economica è obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici "sopra soglia"** (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea fissata dall'art. 35 del Codice).

Documenti su cui si basa il progetto di fattibilità (lett. a), n. 3)

La norma prevede infatti che il progetto di fattibilità sia basato:

- su **studi di fattibilità ambientale e paesaggistica** e non, come disponeva il testo previgente, su studi preliminari sull'impatto ambientale;
- sulla **descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale** e non, come disponeva il testo previgente, sulle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;
- nonché, in base ad un'integrazione approvata **durante l'esame al Senato**, su **verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse**.

Spese strumentali (lett. a), n. 4)

Il nuovo comma 11-bis dell'art. 23 del Codice, introdotto dalla norma in esame, stabilisce che tra le **spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale** sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (lettera b), nn. 1 e 2)

La **lettera b), n. 1**, novella il comma 2 dell'art. 24 del Codice, al fine di demandare al **nuovo regolamento unico** (previsto dal nuovo comma 27^{octies} dell'art. 216 del Codice, introdotto dal comma 26, lett. gg), n. 4), in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare (ai sensi dell'art. 46 del Codice) alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione (lettera b), n. 3)

Secondo quanto emerge dalla norma approvata, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono sempre essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici.

Articolo 1, comma 20, lettera c)

(Verifica preventiva della progettazione)

c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità»;

Il comma 20, lettera c), novella l'articolo 26 del codice, in materia **di verifica preventiva della progettazione**, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, **anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità**.

Articolo 1, comma 20, lettera d)

(Pubblicità legale dei contratti pubblici)

d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

Il comma 20, lettera d) - che sopprime il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui sono disciplinati **i principi in materia di trasparenza** - è volta ad escludere la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di affidamento dei contratti pubblici (c.d. pubblicità che produce effetti legali).

Articolo 1, comma 20, lettera e)

(Disciplina di dettaglio del ruolo del responsabile unico del procedimento)

e) all'articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice definisce», sono sostituite dalle seguenti «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita»;

2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida" sono sostituite dalle seguenti "Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";

3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

La lettera e) del comma 20, che modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuisce al **regolamento unico di attuazione del Codice** - in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC - il compito di definire:

- la disciplina di maggiore dettaglio sui **compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP)**, sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori;
- e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

Articolo 1, comma 20, lettere f), g) e h), e comma 24
(Contratti “sottosoglia”)

f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole: «all'articolo 36, comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),»;

g) all'articolo 35:

1) al comma 9, lettera a), la parola: «contemporaneamente» e' soppressa;

2) al comma 10, lettera a), la parola: «contemporaneamente» e' soppressa;

3) al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione»;

h) all'articolo 36:

1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

«c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»;

3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.»;

4) il comma 5 e' abrogato;

5) al comma 7:

5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di cui al presente articolo, delle» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui al presente articolo, alle»;

5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle predette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Nel predetto regolamento» e le parole: «, nonche' di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle offerte anomale» sono soppresse;

5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui

al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa»;

La **lettera g)** reca una serie di novelle agli articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore.

La successiva **lettera h)** interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia”. Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal **comma 24** dell'articolo in esame.

Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti “sottosoglia”, delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del “minor prezzo” come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”.

La seguente tabella – che illustra le linee essenziali della nuova disciplina degli affidamenti di lavori “sottosoglia”, tramite il confronto con la disciplina previgente – consente di comprendere la portata normativa delle modifiche operate:

Importo dei lavori	Disciplina previgente	Nuova disciplina prevista dal ddl di conversione
0 [...] 39.999,99	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta	affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori econ. o in amm.ne diretta
40.000 [...] 149.999,99	procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi, ove esistenti
150.000 [...] 349.999,99		procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
350.000 [...] 999.999,99	procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti	procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici
1 milione [...] fino alla soglia	procedure ordinarie (fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 4, lettera a), del Codice)	procedura aperta (salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice)

Articolo 1, comma 20, lettera i)

(Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: «vigente normativa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; gli archeologi»;

La lettera i), modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre - tra gli operatori economici previsti per **l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria** - con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, **anche gli archeologi**, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.

Articolo 1, comma 20, lettera l)

(Consorzi stabili)

l) all'articolo 47:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.»;

2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.»;

Il comma 20, lettera l) novella l'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i **consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto**; resta ferma la **responsabilità solidale** degli stessi nei confronti della stazione appaltante. **Per i lavori**, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, **non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane**.

Viene poi aggiunto nella norma novellata del Codice un nuovo comma 2-bis, in base al quale la **sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati**.

Articolo 1, comma 20, lettera m)

(Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione)

m) all'articolo 59:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.»;

2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

«1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.»;

Il comma 20, lettera m) novella l'articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione - il c.d. appalto integrato - inserendo nella norma una nuova previsione in base alla quale i **requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara** nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola **costruzione** attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di **progettazione e costruzione** documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si **avvalga** di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, **la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.**

Si ricorda come l'articolo 59 preveda il **divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori**, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all'appalto integrato - una serie di **esclusioni**, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo. Si rammenta che con il decreto correttivo al codice (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) era stato ampliato il novero delle eccezioni specifiche alla regola generale del divieto di affidamento congiunto della progettazione e della realizzazione dell'opera, prevedendosi una eccezione in via generale a tale divieto per i casi in cui **l'elemento tecnologico o innovativo** delle opere oggetto dell'appalto sia **nettamente prevalente** rispetto all'importo complessivo dei lavori.

Articolo 1, comma 20, lettera n)

(Informazione dei candidati e degli offerenti)

n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.»;

Il comma 20, lettera n) novella l'articolo 76 del Codice in materia di informazione dei candidati e degli offerenti, prevedendo che ai **candidati e ai concorrenti venga dato** avviso - con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) - del provvedimento che determina le **esclusioni** dalla procedura di affidamento e le **ammissioni** ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Viene poi introdotto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si stabiliscono obblighi informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.

Articolo 1, comma 20, lettera o)

(Motivi di esclusione)

o) all'articolo 80:

1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «in caso di società con meno di quattro soci» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro» e, al secondo periodo, dopo le parole: «quando e' intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;

3) al comma 5 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;

4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:

«c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato»;

5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:

«10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e':

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.»;

Il comma 20, lettera o), novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione.

In particolare, la **novella in esame** interviene sul **comma 2 dell'articolo 80**, il quale contempla quale ulteriore motivo di esclusione, la sussistenza - con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 (titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società

in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice, ecc.) - di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, recante il c.d. Codice delle leggi antimafia, che disciplina gli effetti delle misure di prevenzione.

La **novella in esame** interviene anche sul **comma 3 dell'articolo 80**, che - in relazione alla forma dell'impresa - individua i soggetti nei confronti dei quali disporre l'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, a seguito di sentenza/decreto penale di condanna o misura interdittiva.

La **novella in esame** interviene poi **sul comma 5 dell'articolo 80**, sostituendone la lettera *b*). Si ricorda che tale comma individua le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto. Nel modificare la citata lettera *b*), la novella in esame sancisce l'esclusione dell'operatore economico che **sia stato sottoposto a fallimento** (anziché 'si trovi in stato di fallimento') o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La **novella in esame, ulteriormente intervenendo sul comma 5 dell'articolo 80, vi aggiunge la nuova lettera c-quater**, annoverando tra le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la circostanza che l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

In conclusione, la **novella in esame** sostituisce il **comma 10 dell'articolo 80**, specificando i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA. In particolare, si prevede che tale durata sia:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, primo comma, primo periodo c.p., salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi del citato art. 179, settimo comma, c.p.;
- b) pari a 7 anni nei casi previsti dall'art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, c.p., salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

La **novella aggiunge poi il comma 10-bis** al fine di prevedere che, nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla **durata della pena principale**. Nei casi di cui al comma 5 la durata dell'esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Si prevede, peraltro, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante debba tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Articolo 1, comma 20, lettera p)

(Requisiti di partecipazione)

p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e, al terzo periodo, le parole: «di dette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «di detto regolamento»;

Il comma 20, lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al **regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1, comma 20, lettere q), r) e s)

**(Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
norme di coordinamento)**

q) all'articolo 84:

1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati;»;

3) al comma 4, lettera b), le parole «al decennio antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai quindici anni antecedenti»;

4) al comma 6, quarto periodo, le parole «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;

5) al comma 8, al primo periodo, le parole «Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina» e, al secondo periodo, le parole: «Le linee guida disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «Sono disciplinati»;

6) al comma 10, primo periodo, le parole «delle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

7) al comma 11, le parole: «nelle linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;

r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: «dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;

s) all'articolo 89, comma 11:

1) al terzo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

Il comma 20, lettera q), novella in più punti l'articolo 84 del Codice, in materia di **sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici**: è aggiunta la previsione che **l'attività di attestazione** venga esercitata nel rispetto del principio di **indipendenza di giudizio**, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli **organismi di diritto privato** incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di **lavori pubblici** svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di **responsabilità dinanzi alla Corte dei conti**.

Articolo 1, comma 20, lettera t)

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto – OEPV e minor prezzo)

t) all'articolo 95:

1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;

2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita' di manodopera di cui al comma 3, lettera a)»;

Il comma 20, lettera t), novella l'articolo 95 in materia di criteri di **aggiudicazione dell'appalto**. Viene, in particolare, aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, inserendo anche il riferimento **ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**.

Articolo 1, comma 20, lettera u)

(Offerte anomale)

u) all'articolo 97:

1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il calcolo di cui al primo periodo e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.»;

3) al comma 3-bis, le parole: «Il calcolo di cui al comma 2 e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato»;

4) al comma 8, al primo periodo, le parole «alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede» e dopo le parole: «individuata ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «e dei commi 2-bis e 2-ter» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci»;

Il comma 20, lettera u) reca modifiche all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici in tema di **offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.**

Una modifica stabilisce che **l'esclusione automatica** delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto **non rivesta interesse transfrontaliero**. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente.

Ulteriore novella mira ad introdurre **due distinte modalità di calcolo** per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del **numero delle offerte ammesse** (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). **Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si possono rideterminare i medesimi criteri**, sempre al fine di impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.

Quanto al criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.

Articolo 1, comma 20, lettera v)

(Regolamento unico – norme in materia di collaudo)

v) all'articolo 102, comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

2) il terzo periodo e' soppresso;

Il comma 20, lettera v) interviene sull'articolo 102, comma 8, del Codice sostituendo con il riferimento al **regolamento unico** quello - previgente - al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché dei casi in cui il certificato di **collaudo** dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 1, comma 20, lettera z)

(Regolamento unico - attività di controllo)

z) all'articolo 111:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate»;

2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

Il comma 20, lettera z) novella l'articolo 111 del Codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al **regolamento**, anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo.

Articolo 1, comma 20, lettera aa)

(Qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali)

aa) all'articolo 146 comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,»;

2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;

Il comma 20, lettera aa) novella l'articolo 146, in materia di **qualificazione degli operatori nel settore dei beni culturali**, espungendo il riferimento al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed inserendo, invece, la previsione che i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, nonché le modalità di verifica ai fini della attestazione stessa, **siano stabiliti con il regolamento** di cui all'articolo 216, comma 27-octies, dettandosi la disciplina transitoria.

Articolo 1, comma 20, lettera bb)

(Concessioni)

bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020»;

Il comma 20, lettera bb), differisce al **31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere** alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), **di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture** (60% nel caso dei concessionari autostradali).

Articolo 1, comma 20, lettera cc)

(Misure per il partenariato pubblico-privato)

cc) all'articolo 183, dopo il comma 17, e' inserito il seguente:

«17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione»;

La lettera cc) del comma 20 estende agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite le modalità della **finanza di progetto (partenariato pubblico privato). Durante l'esame al Senato, tale possibilità è stata estesa anche agli **istituti nazionali di promozione**.**

Articolo 1, comma 20, lettera dd)

**(Soppressione albo direttori dei lavori e dei collaudatori –
appalti a contraente generale)**

dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;

Il comma 20, lettera dd), abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale.

Articolo 1, comma 20, lettere ee) e ff)
(Qualificazione contraente generale)

ee) all'articolo 197:

1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.»;

2) il comma 3 e' abrogato;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale»;

ff) all'articolo 199:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla SOA» sono sostituite dalle seguenti: «all'amministrazione»;

2) al comma 4, al primo periodo, le parole: «del decreto di cui all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies» e il secondo periodo e' soppresso;

Il comma 20, lettera ee) novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale demandando la **qualificazione del contraente generale** alla disciplina del **regolamento** di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il **sistema di qualificazione del contraente generale**, demandandone la disciplina al **regolamento unico, con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**: esso prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa nonché ad adeguato organico tecnico e dirigenziale.

Nuovo regolamento unico di attuazione del Codice dei contratti e

Disposizioni di coordinamento

(lettera gg), numeri 1 e 2)

gg) all'articolo 216:

1) al comma 14, le parole: «delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies»;

2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";

3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:

«27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente»;

4) dopo il comma 27-septies, e' aggiunto il seguente:

«27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.».

Le disposizioni contenute nella lettera gg) del comma 20 modificano ed integrano le norme transitorie previste nell'art. 216 del Codice dei contratti pubblici (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e **disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice**, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.